DIRPUBBLICA

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

Egregio Signor Ministro,

ho partecipato, in qualità di delegato Dirpubblica\Confedir, all'incontro che si è tenuto lo

scorso lunedì presso la sala Verde di Palazzo Chigi e ho ascoltato con attenzione quanto da Lei

esposto in merito all'imminente, definitiva approvazione del decreto legislativo di riforma della

Pubblica Amministrazione.

Proprio perché giunti alla fase ormai conclusiva dell'iter legislativo, chiedo, a nome della

Federazione che rappresento, che venga inserito un emendamento all'emanando provvedimento al

fine di eliminare le distorsioni che si sono venute a creare rispetto a quello che dovrebbe essere il

normale percorso di carriera dei dipendenti pubblici.

Nel pubblico impiego sembra ormai essersi perduto il concetto di legalità, soppiantato da

regole d'avanzamento prive di obiettività e trasparenza: da tempo, infatti, si è andata consolidando

la prassi di attribuire incarichi dirigenziali "provvisori" ovvero senza concorso e basati

esclusivamente sul rapporto fiduciario.

Ciò ha portato alla frustrazione delle aspettative di molti funzionari che, pur essendo risultati

idonei alle ultime selezioni bandite, sono rimasti senza incarichi ed emarginati in ruoli secondari.

E' evidente quindi la necessità che tale situazione sia sanata.

Confortati dalle norme di legge che prevedono lo scorrimento delle graduatorie di concorsi

ancora valide, sostenuti dalla recente giurisprudenza amministrativa (si veda, ultima, in ordine di

tempo, la sentenza del TAR Lazio n. 8742/09) e dal disegno di legge proposto dall'On. Giulio

Marini (a.c. 2462) chiediamo pertanto, attraverso l'emendamento di seguito riportato, che siano

ricoperti i posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie degli idonei.

Ciò del resto si pone in perfetta sintonia con i principi, a Lei tanto cari, di efficienza

dell'azione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica finalizzate alla riduzione

DIRPUBBLICA



dell'indebitamento: sarebbe, infatti impensabile uno spreco di professionalità già formate e selezionate con regolare procedura concorsuale.

Nel ringraziarLa per l'attenzione, Le invio distinti saluti.

Roma, 08 ottobre 2009

Giancarlo Barra SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE DIRPUBBLICA



Art. xxxxx

Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: "-5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche Amministrazioni coprono i propri fabbisogni di Personale attingendo a tali elenchi, fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

-5-quinquies. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma legge, le graduatorie vigenti al 1 dicembre 2009 sono prorogate di diritto per il tempo necessario al loro esaurimento»

Relazione

L'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" prevedeva che con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero stabiliti le modalità ed i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione

Il comma 61, terzo periodo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta disponeva che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le Amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate".

La normazione successiva ha prorogato più volte la validità delle graduatorie per le assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni sia nel rispetto delle regole d'economia amministrativa che sono a fondamento della ratio della richiamata normativa sia per l'esistenza di un generalizzato blocco delle assunzioni.

Molte graduatorie più volte prorogate verranno a scadenza a fine 2009, ma l'applicazione della succitata normativa, nella generalità dei casi, ha avuto ben scarso seguito. Al contrario si è verificato che alcune Amministrazioni, pur avendo disponibilità di valide graduatorie, si sono ben guardate dalla loro utilizzazione per ricorrere a forme di incarichi provvisori che, per la loro durata, hanno creato una particolare patologia di aspettative anomale (seppur giustificabili) nel Personale destinatario. Valga a tal fine l'esempio eclatante delle Agenzie fiscali dove sempre più ampio ed incontrollato è stato il sistema dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali a Personale non solo privo della necessaria qualifica dirigenziale ma reclutato con sistemi disordinati e inverosimili. In questo settore oltre il 50% dei posti disponibili è attribuito a Personale non idoneo in alcuna procedura di concorso e ciò pur in presenza di valide graduatorie. Lo stesso si può dire per altre Amministrazioni che ricorrono o ad incarichi di reggenza o all'attribuzione d'incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del dlgs n. 165 del 2001.

La ratio della normativa, che perseguiva finalità d'economia amministrativa, è stata, quindi, travolta nei fatti dai comportamenti di molte Amministrazioni che, pur avendo la facoltà legittima di avvalersi di severe procedure portate a termine (a volte molto faticosamente) hanno preferito ricorrere a forme di lavoro temporaneo e sicuramente lontane da



quei canoni costituzionali che sono invece nella normativa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e giustificatrice delle successive proroghe delle graduatorie volute dal legislatore.

È di tutta evidenza che detto comportamento, tenuto dalle Amministrazioni, viene a creare una duplice forma d'aspettativa che costituisce, a ben vedere, un'anticamera del precariato. La prima è quella degli idonei che, fidando sulla legge, attendono una possibile utilizzazione delle graduatorie; la seconda invece è quella degli incaricati , dei reggenti e simili, che svolgendo di fatto, sia pure in via provvisoria ma per anni, una tipologia di lavoro per il quale non hanno superato alcuna prova preliminare si aspettano comunque una regolarizzazione definitiva della loro posizione.

Ci chiediamo se in questa situazione si possono scorgere reali benefici per le Amministrazioni e per i cittadini. Quali reali economie si possono, infatti, realizzare per i cittadini con politiche contraddittorie di assunzione dei pubblici impiegati o con la creazione di inutili aspettative nei confronti di chi lavora o aspira a farlo.

Con la presente iniziativa si cerca quindi di porre un punto fermo dal quale ripartire dando prevalenza alla maestà da una normativa che è stata sostanzialmente disattesa per anni se non peggio visto che l'utilizzazione di Personale in posizioni di natura transitoria non sembra abbia tenuto in nessun conto le graduatorie più volte prorogate.

Va da se che la proposta è solo un primo passo per iniziare ad affrontare anche la situazione amministrativa della sostanziale formazione di precariato determinata dalle non condivisibili politiche del Personale adottate da diverse Amministrazioni.